

## REGOLAMENTO PER ESPOSIZIONE FISSA DI CARTELLONI PUBBLICITARI SULLE PARETI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

### Art 1

Il contratto di sponsorizzazione può essere concluso con soggetti e per messaggi pubblicitari che non siano in contrasto con la funzione educativa propria della scuola e delle società sportive.

### Art 2

L'Amministrazione Comunale istituisce una commissione apposita che esprimerà un parere vincolante sulla pubblicità da ammettere. La commissione sarà composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, un rappresentante degli istituti scolastici e un rappresentante delle singole società sportive.

Le delibere della commissione sono prese con l'unanimità dei componenti.

La commissione stabilisce in partenza i criteri restrittivi sulla pubblicità da affiggere da riportare sul regolamento generale e delibera sull'ammissibilità delle singole proposte pubblicitarie.

### Art. 3

La proposta di affissione è inviata con obbligo di risposta dal proponente alla commissione con protocollo a mano oppure tramite fax.

Il periodo stabilito per valutare la proposta è fissato in 15 giorni. In caso di mancata risposta entro il termine, la proposta pubblicitaria sarà ritenuta accettata dalla commissione.

Le proposte di affissione inviate dal 1 giugno al 31 agosto saranno valutate entro il 15 settembre, mentre quelle inviate sotto le feste pasquali e natalizie saranno valutate entro i primi quindici giorni dalla ripresa delle lezioni scolastiche.

Il protocollo di intesa è siglato dalle controparti in via sperimentale con la durata di un anno, con possibilità di rinnovo e di modifiche migliorative che sono apportate con l'unanimità dei componenti la commissione.

### Art. 4

Il gestore proponente l'affissione pubblicitaria è responsabile materialmente della messa in opera e si assume ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a terzi causati da tale affissione.

Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici. Le entrate relative spettano alla società che ne ha richiesto l'installazione.

### Art. 5

I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia. E' permessa l'affissione pubblicitaria fissa o temporanea ai soli striscioni e cartelli in tela o materiale plastico o altro materiale non rigido. E' vietata in ogni caso negli impianti sportivi l'affissione di striscioni e cartelli pubblicitari rigidi o costituiti da un'anima di materiale rigido, poiché potrebbero essere causa di infortunio per gli studenti e gli atleti.

### Art. 6

E' stabilito il divieto di affissione di cartelli o striscioni fissi al di sotto il limite di quattro metri di altezza, su tutte le pareti degli impianti sportivi.

La dimensione dei cartelli e degli striscioni pubblicitari è libera per le pareti distale e prossimale l'ingresso, mentre per la parete frontale alle tribune le misure sono standard in modo da rispettare lo spazio consentito tra le colonne e le finestre.

Per la gestione degli spazi pubblicitari, al gestore scolastico è affidata la gestione della parete prossimale l'ingresso, al gestore sportivo la gestione della parete distale.

La parete corrispondente le tribune è lasciata libera da pubblicità fissa ma disponibile per pubblicità temporanea da parte di entrambi i gestori.

Al Palazzotto dello Sport, è concessa alle società sportive la gestione pubblicitaria della striscia di parete, alta circa un metro, tra le due file di finestre orizzontali poste sulla parete nord frontale alle tribune.

#### Art. 7

E' concessa ai gestori l'affissione di striscioni e i cartelli pubblicitari provvisori che possono essere appesi durante le manifestazioni sportive, gli allenamenti o le ore di lezione. La responsabilità penale, civile e materiale di tale pubblicità è a carico del gestore che usufruisce al momento dell'impianto sportivo. La pubblicità temporanea non può coprire in alcun caso quella fissa, può essere affissa anche negli spazi sotto i quattro metri, deve essere tolta subito, al termine dell'evento, nello spazio orario a carico del medesimo gestore.

#### Art. 8

Al fine di una migliore gestione è consentito alla scuola e al gestore sportivo contrarre accordi e contratti tra loro e/o con terze parti, le quali abbiano come fine sociale la promozione dell'attività fisica, motoria o sportiva e che svolgano in modo continuativo tale attività negli impianti sportivi nell'arco dell'anno sportivo.

#### Art. 9

Considerato il consistente utilizzo della struttura da parte delle realtà sportive del territorio, si auspica la massima collaborazione fra il gestore sportivo, il gestore scolastico e l'Ente proprietario degli impianti, che si impegnano ogni anno, a seconda delle necessità e delle risorse economiche, ad eseguire lavori di ordinaria manutenzione (es: imbiancatura, pulizia straordinaria, rivestimento protettivo interni, ecc)